Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 — Roma - Lunedì, 3 maggio — Numero 104

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti

Disposizioni diverse.

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 503 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno e con i ministri segretari di Stato per il tesoro, per la giustizia e per gli affari di culto, per le finanze, per l'istruzione pubblica, per i trasporti marittimi e ferroviari e per l'industria, commercio e lavoro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai Comuni colpiti dai terremoti del 10 settembre e 25 ottobre 1919 che saranno indicati con decreto del ministro dei lavori pubblici, sono applicabili le disposizioni degli articoli 1, 3 e 4 del R. decreto 8 luglio 1919, n. 1384, autorizzandosi la relativa spesa entro il limite della somma di lire 3,000 000 da ripartirsi, in parti uguali, in due appositi capitoli da inscriversi, con decreto del ministro del tesoro, nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1919-920 e da compensarsi con analoga riduzione negli stanziamenti di altri capitoli dello stato di previsione medesimo.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dallo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — PANTANO — TEDESCO — BACCELLI — DE VITO — SCHANZER — MORTARA — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 499 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 3 luglio 1904, n. 329;

Visto il Nostro decreto 24 settembre 1914, n. 1032;

Visto il testo unico della tariffa generale dei dazi doganali, approvato con R. decreto 28 luglio 1910, n. 677;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli del tesoro e dell'industria, del commercio e del lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla voce n. 11 del testo unico della tariffa generale

dei dazi doganali, approvato con R. decreto 28 luglio 1910, n. 577, è aggiunta la seguente nota:

« Gli olî minerali greggi e i residui della distillazione di olî minerali, destinati a essere impiegati esclusivamente e direttamente come combustibili, sono ammessi al dazio di L. 0,50 per quintale.

Con decreto del ministro delle finanze saranno stabilite le caratteristiche che devono avere i detti prodotti per potere essere considerati come destinati a servire ad uso di combustibili e potrà, l'applicazione del dazio ridotto, essere subordinata alla osservanza di speciali norme intese a impedire l'impiego dei prodotti stessi in altri usi ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — LUZZATTI — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 505 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 marzo 1920, n. 350;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli stanziamenti dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1919-920, sono aumentati delle somme per ciascuno di essi indicate:

Cap. n. 60-*bis*. Spese per la guerra, L. 190.000.000.

Cap. n. 60-*quater*. Spese per la guerra concernenti le armi e munizioni, L. 100.000.000.

La maggiore assegnazione di L. 190 milioni a favore del capitolo n. 60-*bis* è da erogarsi:

a) per L. 150 milioni a titolo di rimborso alle ferrovie dello Stato, di spese dipendenti dalla guerra;

b) per L. 40 milioni in pagamento di diritti doganali su materiali dell'Amministrazione militare provenienti dall'estero.

La maggiore assegnazione di L. 100 milioni a favore del capitolo n. 60-*quater* è da erogarsi:

a) per L. 40 milioni a titolo di rimborso di spese alle ferrovie dello Stato;

b) per L. 60 milioni in pagamento di diritti doganali.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 506 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 marzo 1920, n. 350;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1919-920, sono introdotte le maggiori assegnazioni di cui all'unita tabella firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

TABELLA di maggiori assegnazioni da apportarsi allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1919-920.

Capitolo	Importo
Cap. n. 18. Ufficiali del R. esercito, ecc.	32,500,000 —
Cap. n. 19. Sottufficiali, caporali e soldati (assegni fissi)	18,000,000 —
Cap. n. 24. Assegni agli ufficiali in aspettativa, ecc.	1,500,000 —
Cap. n. 27. Indennità eventuali, ecc.	20,000,000 —
Cap. n. 31. Spese per i ricoverati negli stabilimenti sanitari, ecc.	10,000,000 —
Cap. n. 32. Spese pel funzionamento delle scuole, ecc.	1,000,000 —
Cap. n. 34. Spese generali dei corpi, ecc.	5,000,000 —
Cap. n. 37. Corredo alle truppe, ecc.	7,000,000 —
Cap. n. 38. Pane e viveri alle truppe	5,000,000 —
Cap. n. 40. Casermaggio e combustibile per le truppe.	1,500,000 —
Cap. n. 45-*bis* (Di nuova istituzione). Servizi automobilistici	2,000,000 —
Cap. n. 47. Fitti d'immobili, ecc.	1,000,000 —
Cap n. 60-*bis*. Spese per la guerra	167,000,000 —
Cap. n. 60-*bis*-B. Spese per la gestione dell'Ufficio centrale per le nuove Provincie, ecc.	30,000,000 —
Cap. n. 60-*bis*-C. Spese per lavori urgenti di ricostituzione eseguiti dall'Amministrazione militare nelle terre liberate	5,000,000 —

Cap. n. 60-*quater*. Spese per la guerra concernenti le armi e munizioni. . . . . 33,500,000 —

340,000,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro: LUZZATTI.
Il ministro della guerra: BONOMI.

Il numero 468 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il decreto Luogotenenziale 1° febbraio 1918, n. 102;

Ritenuta la necessità di prorogare la validità di alcune disposizioni contenute nel capitolo III del decreto suddetto, per le quali è data facoltà all'autorità giudiziaria di sospendere la esecuzione delle obbligazioni contratte, anteriormente al 1° novembre 1917, da persone o Enti residenti in territorî che furono occupati dal nemico;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, commercio e lavoro e per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari, di concerto coi ministri per la giustizia e per gli affari del culto, per il tesoro e per le terre liberate;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le facoltà concesse all'autorità giudiziaria dall'art. 12 del decreto Luogotenenziale 1° febbraio 1918, n. 102, potranno, dietro ricorso dei debitori, di cui allo stesso art. 12, essere esercitate fino a sei mesi dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di guerra.

Tuttavia tali facoltà potranno continuare ad essere esercitate anche dopo scaduto il termine predetto, limitatamente alle proroghe da concedersi ai debitori cambiari a termini del successivo art. 5.

Art. 2.

Il debitore, che intenda valersi della disposizione dell'articolo precedente, deve farne domanda con ricorso motivato all'autorità giudiziaria competente per valore nel luogo ove egli dimora. Nel ricorso deve dare la dimostrazione sommaria di esser stato gravemente danneggiato dagli eventi di guerra e di non esser in condizione di far fronte, in tutto o in parte, al pagamento dei debiti scaduti o da scadere.

Art. 3.

La dilazione, che l'autorità giudiziaria può accordare, non può eccedere il 31 dicembre 1922. L'autorità giudiziaria può altresi prescrivere che il debito, nel quale dovranno essere consolidati gli interessi decorsi fino alla data di pubblicazione del presente decreto, sia estinto ratealmente, mediante versamenti da farsi il 30 giugno e il 31 dicembre, comprendenti gli interessi e una quota parte del capitale.

Nel caso in cui l'autorità giudiziaria accordi dilazioni per la totalità del debito, deve prescrivere che gli interessi, nella misura legale e contrattuale, siano regolarmente soddisfatti alla fine di ciascun semestre.

Art. 4.

Ai ricorsi, di cui ai precedenti articoli, sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 13, 14 e 15 del decreto Luogotenenziale 1° febbraio 1918, n. 102.

Art. 5.

I debitori per effetti cambiari, pei quali fu sospesa l'azione cambiaria, giusta il disposto dell'art. 18 del decreto Luogotenenziale 1° febbraio 1918, n. 102, dovranno, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, pagare gli interessi nella misura del 5 0[0 ad anno, decorsi dalla scadenza degli effetti al giorno del versamento, ed inoltre una quota del capitale non inferiore al 20 0[0. Ad essi dovrà dai creditori essere concesso un primo rinnovo per la somma residuale con scadenza a non oltre sei mesi dalla data di emissione del nuovo effetto, e un secondo rinnovo per altri sei mesi successivi e per la somma che rimane dopo fatta deduzione di un altro 20 0[0 e degli interessi maturati da calcolarsi sempre nella misura del 5 0[0 ad anno.

Alla scadenza del secondo rinnovo, come sopra indicato, cessa la moratoria, e i creditori potranno elevare il protesto ed esperimentare l'azione cambiaria, a termini dell'art. 323 Codice di commercio, per gli effetti che non fossero integralmente pagati.

Tuttavia, non potrà essere elevato il protesto nè esperimentata l'azione cambiaria, a termini dell'art 323 Codice di commercio, per quegli effetti cambiari pei quali l'autorità giudiziaria, prima della scadenza del secondo rinnovo, dietro ricorso dei debitori, prodotto in base alle disposizioni degli articoli 1 a 4 del presente decreto, conceda un'ulteriore proroga.

Tali effetti cambiari non debbono esser rinnovati e conservano la loro piena validità fino alla scadenza del termine prorogato.

Il protesto per mancato pagamento, nei casi richiesti dalla legge deve elevarsi solo alla scadenza di quest'ultimo termine.

Art. 6.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — FERRARIS — SCHANZER — NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 470 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 11 della legge forestale 20 giugno 1877, n. 3917 (Serie II);

Viste le deliberazioni in data 5 aprile e 2 ottobre 1919 del Consiglio provinciale di Pisa;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'azienda del demanio forestale di Stato, emessa nell'adunanza del 27 gennaio 1920;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Comitato forestale della provincia di Pisa è incaricato di promuovere, ai termini dell'art. 11 della vigente legge forestale 20 giugno 1877, n. 3917 (Serie II), il rimboschimento ed il rinsaldamento dei terreni vincolati di quella Provincia che per la loro natura e situazione compromettono la consistenza del suolo e il regolare corso delle acque.

Art. 2.

L'ispettore forestale compila e presenta al Comitato predetto i progetti dei lavori con i relativi piani di conservazione. Il Comitato, col proprio avviso, li trasmette al Ministero di agricoltura, il quale, sentito il Comitato tecnico del Consiglio superiore delle acque e foreste, statuisce sui progetti e sui piani medesimi.

La direzione, l'esecuzione e la sorveglianza dei lavori è affidata esclusivamente al corpo R. delle foreste.

Art. 3.

Nel mese di maggio di ogni anno il Comitato forestale redige e trasmette al Ministero d'agricoltura il bilancio preventivo delle entrate e delle spese per l'esercizio finanziario successivo e nel mese di agosto il Comitato stesso delibera e presenta al ministro medesimo il conto consuntivo dell'esercizio precedente.

Art. 4.

Il Governo concorre per la metà delle spese di sistemazione forestale, corrispondendo la somma di lire diecimila (L. 10 000) annue, da prelevarsi sul fondo stanziato all'art. 2 del bilancio passivo dell'azienda del demanio forestale di Stato per l'esercizio finanziario 1919-920 e agli articoli corrispondenti dei bilanci dei successivi esercizi.

L'altra metà resta a carico dell'Amministrazione provinciale di Pisa, in conformità della deliberazione del 5 aprile 1919 sopraccennata.

Art. 5.

La contabilità è tenuta dalla ragioneria della prefettura di Pisa, la quale depositerà in conto corrente nella tesoreria provinciale le somme riscosse dal Governo e dalla Provincia.

Alle spese dei lavori che saranno eseguiti in economia dal corpo Reale delle foreste, sarà provveduto mediante mandati di anticipazione.

Di ogni anticipazione il funzionario delegato renderà conto nelle forme volute dalla legge e dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

I pagamenti delle opere che per condizioni speciali fossero date in appalto saranno effettuati in base alle condizioni stabilite dai relativi contratti.

Art. 6.

Una Commissione tecnica, nominata dal prefetto, da scegliersi in seno al Comitato forestale e della quale dovranno far parte l'ispettore forestale e l'ingegnere del Comitato stesso, visiterà anno per anno i lavori compiuti eseguendone il relativo collaudo.

I risultati delle visite e dei collaudi saranno con apposita relazione sottoposti all'approvazione del Comitato e del Ministero di agricoltura.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

VISOCCHI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 512 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità di meglio provvedere ai grandi invalidi ed ai tubercolotici di guerra in istato di avanzata malattia e alle vedove povere di caduti in guerra con numerosa prole;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato del tesoro, di concerto col ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita una imposta destinata a sovvenire i grandi invalidi, i tubercolotici di guerra in istato di avanzata malattia, e le vedove povere di caduti in guerra con numerosa figliolanza, da applicarsi sotto forma di addizionale alle imposte dirette sui terreni, sui fabbricati e sui redditi della ricchezza mobile, in ragione di centesimi uno e mezzo per ogni lira d'imposta erariale.

Art. 2.

Allo stesso scopo indicato al precedente articolo è destinato la somma di cinquanta milioni, da prelevarsi, per una volta tanto, nell'esercizio 1920-921 dal gettito delle imposte straordinarie sui profitti di guerra e sugli aumenti di patrimoni derivanti dalla guerra.

Art. 3.

I proventi dell'addizionale di cui all'art. 1 e la somma di cui all'art. 2 costituiranno un fondo da inscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro nella rubrica concernente i servizi dell'assistenza militare e delle pensioni di guerra.

Il fondo stesso potrà alimentarsi con oblazioni volontarie di Enti e di privati.

Art. 4.

Con decreto del ministro del tesoro, di concerto col ministro delle finanze, saranno stabilite le norme per la erogazione del fondo predetto.

Con decreto del ministro del tesoro verranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — LUZZATTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto il seguente decreto:

N. 493. Regio decreto 31 marzo 1920, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, vengono assegnate a vari Comuni le quote governative di concorso per gli anni 1917 e 1918 per l'integrazione dei bilanci per la diminuzione di entrata dipendente dalla riduzione dei canoni concessa ai rispettivi appaltatori del dazio consumo in applicazione dei decreti Luogotenenziali 26 novembre 1916, n. 1599, 4 febbraio 1917, n. 185 e 17 novembre 1918, numero 1751.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 3 del decreto Luogotenenziale n. 1900 del 25 novembre 1917, sull'esportazione di valori e di merci e la cessione di crediti all'estero;

Visto il decreto Ministeriale 31 maggio 1918, col quale fu stabilito l'obbligo della cessione all'istituto nazionale dei cambi della divisa estera prodotta dall'esportazione di determinate merci;

Visto il decreto Ministeriale 14 agosto, col quale nell'elenco allegato al decreto Ministeriale 31 maggio 1918 fu aggiunta la voce « Linoleum »;

Visto i decreti Ministeriali 12 dicembre 1919 ed 11 marzo 1920, con i quali fu esteso l'obbligo di cessione delle valute a nuovi gruppi di merci;

Ritenuta l'opportunità di estendere tale obbligo ad altre merci;

Di concerto col ministro delle finanze;

DECRETA:

Art. 1.

A partire dal 13 maggio è esteso alle seguenti merci: olio di ricino; magnesia calcinata o caustica; solfuro di carbonio; glicerina; prodotti chimici; legni e medicinali; medicamenti in genere; refe da calzolai; cascami di lana; crino greggio o arricciato; filati di lana; maglierie ed altri oggetti cuciti di lana; radiche per spazzole; botti nuove o vecchie; utensili e lavori di legno; carta foggiata in buste e colorita; lavori di cartone; lavori da pelliciaio; cinghie di pelle; tubi di ferro; vasellame di ferro smaltato; lavori di lamiere di ferro; lavori di ferro in genere; rame, ottone e bronzo greggi e semi lavorati; nichelio e sue leghe greggio; piombo e sue leghe; alluminio e suoi lavori; altre pietre, terre, minerali non metallici; prodotti vegetali n. n.; estratti di carne e simili, l'obbligo della cessione a favore delle Banche e Ditte bancarie autorizzate al commercio dei cambi, delle valute estere che ne rappresentano il prezzo di vendita e dei crediti relativi.

Sono eccettuate dall'obbligo di cui sopra le merci già spedite e quelle che verranno consegnate alle ferrovie sino a tutto il 12 maggio corrente.

Art. 2.

Le dogane non consentiranno l'uscita dal Regno delle merci suddette se non su presentazione di un certificato attestante l'avvenuta cessione, da rilasciarsi da una delle Banche e Ditte sopraindicate.

Art. 3.

Qualora per giustificati motivi la cessione della divisa estera non sia avvenuta prima della esportazione della merce, il certificato di che al precedente articolo dovrà attestare che lo esportatore ha assunto l'impegno di effettuare la detta cessione alla Banca e Ditta bancaria che ha rilasciato il certificato.

In tal caso la vendita del cambio relativo dovrà essere effettuata dall'esportatore entro il termine massimo di tre mesi dalla data del certificato, salvo eccezioni ammesse dall'Istituto per i cambi.

Roma, 2 maggio 1920.

Il ministro del tesoro: LUZZATTI.
Il ministro delle finanze: SCHANZER.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Avvisi.

I giorni 20 e 21 corr. aprile in Salto di Montese e in Maserno, provincia di Modena, sono state attivate al servizio pubblico, con orario limitato di giorno, le ricevitorie fonotelegrafiche collegate alla ricevitoria telegrafica di Montese.

Il giorno 21 aprile 1920 in Lugnano di Villa Trojana, provincia di Aquila, è stata attivata al servizio pubblico, con orario limitato di giorno, una ricevitoria fonotelegrafica collegata alla ricevitoria telegrafica di Rieti.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di artiglieria.

(Ruolo combattente).

Con R. decreto del 22 febbraio 1920:

Luporini Giovanni, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 19 gennaio 1920.

Teofili Domenico, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio.

Lauricella Marino, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 28 gennaio 1920

I seguenti tenenti sono dispensati dal servizio permanente, a loro domanda, ed inscritti col loro grado e colla loro anzianità nei ruoli degli ufficiali di complemento dell'arma di artiglieria dal 1° marzo 1920.

Sibour Eugenio — Canè Alfredo — Ghezzi Augusto.

Con R. decreto del 19 febbraio 1920:

Rinaldini Rinaldino, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 19 febbraio 1920.

Romagnoli Faustino, tenente in aspettativa, l'aspettativa anzidetta deve essere considerata come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

De Martino Gioacchino, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 17 gennaio 1920.

Orsi Antonio, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 12 gennaio 1920.

Olivari Carlo, tenente 1° fortezza, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 30 dicembre 1919.

Laviani Igino, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 3 settembre 1919.

I seguenti tenenti sono dispensati dal servizio permanente, a loro domanda, ed inscritti col loro grado e colla loro anzianità, nei ruoli degli ufficiali di complemento dell'arma d'artiglieria, dal 1° marzo 1920:

Palmieri Francesco — Zechici Armando — Grilli Nicolò — Caterino Cesare — Volta Silvio.

Con R. decreto del 22 febbraio 1920:

Penna Placido — Veneziani Emilio — Figallo Agostino, sottotenenti, promossi tenenti.

Arma del genio.

Con R. decreto del 22 febbraio 1920:

Bettica cav. Alberto, maggiore in aspettativa, richiamato in servizio dal 22 dicembre 1919.

I seguenti maggiori sono collocati, a loro domanda, in aspettativa per riduzione di quadri dal 1° marzo 1920:

Gioia cav. Flavio — Negroni cav. Giacomo — Carnelutti cav. Giuseppe.

Con R. decreto del 19 febbraio 1920:

Frattali Gualtiero, capitano in aspettativa, richiamato in servizio dal 14 dicembre 1919.

I seguenti tenenti sono dispensati dal servizio permanente, a loro domanda, ed inscritti col loro grado e colla loro anzianità nei ruoli degli ufficiali di complemento dell'arma del genio dal 1° marzo 1920:

Crocetta Giuseppe — Rapino Salvatore.

Corpo aeronautico militare.

Con Regio decreto 22 febbraio 1920:

Crocco cav. Gaetano, colonnello genio, collocato, a sua domanda, in aspettativa per riduzione di quadri dal 1° marzo 1920.

Personale permanente dei distretti.

Con Regio decreto 19 febbraio 1920:

Biglia cav. Giacomo, colonnello, collocato in aspettativa per infermità non provenienti da cause di servizio dal 15 gennaio 1920.

Corpo di commissariato militare.

Con R. decreto del 19 febbraio 1920:

Dal Buono cav. Angelo, tenente colonnello commissario in aspettativa per infermità, l'aspettativa di cui sopra si deve considerare come concessa per infermità provenienti da cause di servizio.

Con R. decreto del 22 febbraio 1920:

Mazio cav. Enrico, tenente colonnello commissario, collocato in

aspettativa per riduzione di quadri, a sua domanda, dal 1° marzo 1920.

Castelfranchi Aldo, capitano commissario, dispensato dal servizio attivo permanente in seguito a sua domanda, ed inscritto col suo grado e con la sua anzianità, nei ruoli degli ufficiali commissari di complemento dal 1° marzo 1920.

Corpo di amministrazione.

Con R. decreto del 22 febbraio 1920:

Battista cav. Giuseppe, maggiore amministrazione, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio.

Amar cav. Tobia, maggiore amministrazione, in aspettativa per infermità, l'aspettativa di cui sopra è prorogata.

Signorini Alberto, capitano amministrazione in aspettativa per infermità, l'aspettativa di cui sopra è prorogata.

Corpo veterinario militare.

Con R. decreto del 19 febbraio 1920:

Giannini cav. Giacomo, colonnello veterinario, collocato, a sua domanda, in aspettativa per riduzione di quadri dal 1° marzo 1920.

Zoccoli Giuseppe, tenente veterinario, dispensato dal servizio permanente a sua domanda, ed inscritto col suo grado e colla sua anzianità nei ruoli degli ufficiali di complemento del corpo stesso dal 1° marzo 1920.

IMPIEGATI CIVILI.

Amministrazione centrale della guerra.

Personale amministrativo.

Con R. decreto del 21 dicembre 1919:

D'Angelo cav. dott. Bartolomeo, primo segretario in aspettativa per infermità, richiamato in effettivo servizio dal 20 novembre 1919.

Personale d'ordine.

Con R. decreto dell'8 dicembre 1919:

Bellini Emilio, archivista in aspettativa per motivi di famiglia, richiamato in servizio effettivo dal 1° gennaio 1920.

Personale insegnante civile.

Con R. decreto del 15 gennaio 1920:

Gandini Carlo, maestro civile di scherma di 3ª classe, collocato in aspettativa per infermità dal 16 gennaio 1920.

Farmacisti militari.

Con R. decreto del 4 gennaio 1920:

Rocchietto Vittorio, farmacista militare di 1ª classe, sono accettate le volontarie dimissioni dall'impiego dal 1° gennaio 1920.

Ragionieri geometri del genio.

Con R. decreto del 15 gennaio 1920:

Caraccio Decio, ragioniere geometra di 4ª classe, collocato, a sua domanda, in aspettativa per infermità comprovata dal 1° gennaio 1920.

Capitecnici di artiglieria e genio.

Con R. decreto del 16 settembre 1919:

Pascoli cav. Pietro, 1° capotecnico d'artiglieria e genio di 2ª classe, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio dal 16 dicembre 1919.

UFFICIALI IN POSIZIONE AUSILIARIA.

Stato maggiore generale.

Con R. decreto del 5 febbraio 1920:

Denina Carlo, colonnello promosso maggiore generale con decreto Luogotenenziale 16 aprile 1919, ricollocato in congedo dal 16 aprile 1919.

Con decreto Ministeriale del 15 febbraio 1920:

Nollo cav. Carlo, maggiore generale. Il decreto Ministeriale 25 settembre 1919 è rettificato nella parte che si riferisce al provvedimento riguardante detto ufficiale mentre rivestiva il grado di colonnello in posizione ausiliaria di artiglieria, nel senso che il suo ricollocamento in congedo deve intendersi avvenuto il 16 aprile 1919, anzichè il 30 dicembre 1917.

(Continua).

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

(Elenco n. 40).

3ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3 50 %	423242	21 —	Lovera *Antonio* fu Francesco, minore, sotto la patria potestà della madre Maccagnan Angelina di Isidoro, vedova di Lovera Francesco, domiciliato a Savigliano (Cuneo)	Lovera *Giovanni Antonio* fu Francesco, minore, ecc., come contro
»	260004	182 —	Pastori Enrico, Attilio, Elvira, moglie di Franchini Albano, *Adele*, moglie di Galli Carlo, e Amalia, moglie di Nicolis Cesare Tullio fu Antonio, eredi indivisi, domiciliati a Verona	Pastori Enrico, Attilio, Elvira, moglie di Franchini Albano, *Zaira-Caterina-Adele*, moglie di Galli Carlo, ecc., come contro
Cons. 5 %	113150	300 —	Buttaro *Luigi* di Benedetto, domiciliato a *Terracina* (Roma)	Buttaro *Luigia* di Benedetto, *moglie di Vicini Guglielmo fu Pietro Paolo*, domiciliata a *Perugia*
3.50 %	735955	28 —	Balagna *Candida* di Carlo Giovanni, minore, sotto la patria potestà del padre domiciliata a Torino	Balagna *Maria-Candida-Letizia* di Carlo, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 3 aprile 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

(Elenco n. 42). **2ª Pubblicazione.**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3.50 %	570431	87 50	Morini *Sesto* fu Luigi, minore, sotto la patria potestà della madre Bordoni Giuseppina ved. Morini, dom. in Alluvioni-Cambio (Alessandria)	Morini *Giovanni* fu Luigi, minore, ecc., come contro
»	592442	336 —	Venturini *Antonietta* di Silvio, minore, sotto la patria potestà del padre e sotto la curatela di Battini Ulrico fu Ernesto, dom. a Pontremoli (Massa)	Venturini *Maria Antonietta* di Silvio, ecc., come contro
»	386460	280 —	Giustiniani *Giovanna Ernesta Maria* fu Domenico Ottone, moglie di Guerra Giuseppe, dom. in Solopaca (Benevento). Vincolata per dote	Giustiniani *Maria Caterina Giovanna Ernesta* fu Domenico Ottone, ecc., come contro
»	611842	105 —	Scarpino Marietta di Filippo, *nubile*, dom. a Cagli (Pesaro)	Scarpino Marietta di Filippo, *minore, sotto la patria potestà del padre*, ecc., come contro
Consolidato 5 %	81545	60 —	Caniglia *Giuditta* di Nicola, moglie di *Corriero* Pasquale, dom. in Casoli (Chieti)	Caniglia *Maria Giuditta* di Nicola, moglie di *Torriero* Pasquale, ecc., come contro
3.50 % »	386769 558216	73 50 35 —	*Miraglio* Maria fu Giovanni Battista, minore, sotto la tutela di Ferrero Giuseppe di Giovanni Maria, dom. a Valdieri (Cuneo)	*Miraglia* Maria, ecc., come contro
»	201022	56 —	*Miraglio* Maria fu Giovanni Battista, minore, sotto la patria potestà della madre Ferrero Marta ved. di *Miraglio* Giovanni Battista, dom. in Valdieri (Cuneo)	*Miraglia* Maria fu Giovanni Battista, minore, sotto la patria potestà della madre Ferrero Marta, ved. di *Miraglia* Giovanni Battista, ecc., come contro
Consolidato 5 %	52562	565 —	Strada Max fu *Gino*, minore, sotto la patria potestà della madre Bernasconi Lea ved. di Gino Strada e moglie in seconde nozze di Lanzoni Umberto, dom. a Bologna	Strada Max fu *Giovanni Gino*, minore, ecc., come contro
3,50 %	745771	332 50	Nicola Matilde di Ferruccio, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Busca (Torino). Con usufrutto vitalizio a Nicola Ferruccio fu *Giuseppe*	Intestata come contro Con usufrutto vitalizio a Nicola Ferruccio fu *Francesco-Giuseppe*
Consolidato 5 %	017222	20 —	*Calzo* Giovanni di Salvatore, dom. a Roma. Vincolata	*Calso* Giovanni di Salvatore, ecc., come contro
3,50 %	282177	70 —	Borello *Margherita* di Michele, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Borgo San Dalmazzo (Cuneo)	Borello *Orsola Margherita* di Michele, minore, ecc., come contro
»	453968	28 —	*Curti* Emilio di Ernesto, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino	*Curto* Emilio di Ernesto, minore, ecc., come contro
»	516530	42 —	*Curti* Emilio Stefano di Ernesto, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino	*Curto* Emilio Stefano di Ernesto, minore, ecc., come contro
P. N. 5 %	2939	Cap. 16,500 Rend. 825	de Laurentiis Rosa fu *Nicola*, moglie di Monzillo Giuseppe, dom. a Napoli	de Laurentiis Rosa fu *Michele*, moglie, ecc., come conrto

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 17 marzo 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Smarrimenti di ricevute (3ª pubblicazione). (El. n. 36).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1406 — Data della ricevuta: 14 aprile 1917 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Banca di Italia filiale di Porto Maurizio — Intestazione della ricevuta: Aprosio Rodolfo fu Secondo (pos. nn. 613560, stralcio 2° e 613560) — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 1 — Ammontare della rendita L. 35 — Consolidato 3,50 0[0 — Decorrenza cambio decennale.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 89 — Data della ricevuta: 16 settembre 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lucca — Intestazione della ricevuta: Giusti Bruno di Salvatore (pos. n. 684452) — Titoli del debito pubblico: cartelle nominative — Ammontare della rendita L. 45 — Consolidato 3 0[0 — Decorrenza 1° aprile 1919.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 104 — Data della ricevuta: 16 settembre 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lucca — Intestazione della ricevuta: Giusti Bruno di Salvatore (pos. n. 684847) — Titoli del debito pubblico: cartelle nominative — Ammontare della rendita: L. 249 — Consolidato 3 0[0 — Decorrenza 1° ottobre 1919.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 217 — Data della ricevuta: 11 dicembre 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lucca — Intestazione della ricevuta: Giusti Bruno di Salvatore (pos. n. 694319) — Titoli del debito pubblico: al portatore 2 — Ammontare della rendita L. 33 — Consolidato 3 0[0 — Decorrenza 1° ottobre 1919.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 238 — Data della ricevuta: 24 dicembre 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lucca — Intestazione della ricevuta: Giusti Bruno di Salvatore (pos. n. 695646) — Titoli del debito pubblico: cartelle nominative — Ammontare della rendita L. 127 — Consolidato 3 0[0 — Decorrenza 1° ottobre 1919.

Numero ordinale portato dalla ricevuta n. 244 — Data della ricevuta: 29 dicembre 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lucca — Intestazione della ricevuta: Giusti Bruno di Salvatore (pos. n. 695652) — Titoli del debito pubblico: cartelle nominative — Ammontare della rendita L. 33 — Consolidato 3 0[0 — Decorrenza 1° aprile 1920.

Numero ordinale portato dallo rivuta: 245 — Data della ricevuta: 29 dicembre 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lucca — Intestazione della ricevuta: Giusti Bruno di Salvatore (pos. n. 695653) — Titoli del debito pubblico: cartelle nominative — Ammontare della rendite L. 30 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 255 — Data della ricevuta: 3 gennaio 1920 — Ufficio che rilasciò la rivuta: Intendenza di finanza di Lucca — Intestazione della ricevuta: Giusti Bruno di Salvatore (pos. n. 696798) — Titoli del debito pubblico: cartelle nominative — Ammontare della rendita L. 384 — Consolidato 3 0[0 — Decorrenza 1° aprile 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 275 — Data della ricevuta: 15 gennaio 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lucca — Intestazione della ricevuta: Giusti Bruno di Salvatore (pos. n. 698934) — Titoli del debito pubblico: cartelle nominative — Ammontare della rendita L. 135 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 279 — Data della ricevuta: 20 gennaio 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lucca — Intestazione della ricevuta: Giusti Bruno di Salvatore (pos. n. 698940) — Titoli del debito pubblico cartelle nominative — Ammontare della rendita L. 210 — Consolidato 3 0[0 — Decorrenza 1° aprile 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 300 — Data della ricevuta: 30 gennaio 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lucca — Intestazione della ricevuta: Giusti Bruno di Salvatore (pos. n. 699863) — Titoli del debito pubblico: cartelle nominative — Ammontare della rendita L. 171 — Consolidato 3 0[0 — Decorrenza 1° aprile 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 301 — Data della ricevuta: 3 gennaio 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lucca — Intestazione della ricevuta: Giusti Bruno di Salvatore (pos. n. 699864) — Titoli del debito pubblico cartelle nominative — Ammontare della rendita L. 25 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 306 — Data della ricevuta: 31 gennaio 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lucca — Intestazione della ricevuta: Giusti Bruno di Salvatore (pos. n. 699867) — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 1 — Ammontare della rendita L. 50 — Una obbligazione del prestito nazionale 5 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1920.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 3 aprile 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 30 aprile 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906)	79 31	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	85.55	—

Corso medio dei cambi

del giorno 30 aprile 1920 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 136,14 — Londra 86,28 — Svizzera 399,75 — Spagna 382 — New York 22.54 — Oro 342 035

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 1° maggio 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906)	79.82	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	86.00	—

Corso medio dei cambi

del giorno 1° maggio 1920 (Art. 39 Codice di commercio).

Parigi 135,43 — Londra 86,30 — Svizzera 397,85 — Spagna . . . — New York 22,49 — Oro 342,16.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.